

**COMITATO PER LA TUTELA DEGLI OPERATORI DI NETWORK  
MARKETING DENOMINATI “AGENTI AVATAR”, detto anche “COMITATO  
AGENTI AVATAR ITALIA o C.A.A.I. ”**

**STATUTO**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituito, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, il Comitato per la Tutela degli Operatori di Network Marketing in qualità di “AGENTI AVATAR” detto anche con denominazione di “C.A.A.I” (**Comitato Agenti Avatar ITALIA**), qui di seguito denominato comitato, con sede **in CAVA DE' TIRRENI (SA) alla Via Matteo della Corte, 3.**

Ai fini di una migliore comprensione, si precisa che per AGENTE AVATAR, qui di seguito denominato anche AGAV, si intende un distributore di prodotti o servizi on-line del progetto THNEXTWORLD che venga remunerato sia con provvigioni dirette, calcolate sulla produzione, o con attività personale ed anche con sistemi di provvigioni indirette calcolate sulla produzione di altri AGAV da lui stesso reclutati o a lui in qualsivoglia altro modo collegati.

**Art. 2 - FINALITÀ**

Il comitato ha i seguenti scopi:

- Esercitare, promuovere e favorire iniziative allo scopo di tutelare l'immagine, il ruolo e gli interessi economici degli AGAV, anche rappresentando gli stessi nei riguardi di Società ed Enti;
- agevolare gli AGAV nello svolgimento della propria attività, tipicamente mediante programmi di formazione, informazione e ricerca, e mediante tutto quant'altro possa rivelarsi utile;
- adoperarsi per permettere ai propri iscritti la partecipazione gratuita od a condizioni economiche agevolate, a incontri, convegni, seminari, corsi di formazione e riunioni in genere che possano direttamente o indirettamente essere d'ausilio nello svolgimento dell'attività di AGAV e promuovere la stessa attività;
- organizzare occasioni d'incontro e di ricreazione tra gli AGAV per stimolare la collaborazione e la conoscenza reciproca tra gli stessi;
- curare la redazione e la distribuzione, anche in formato elettronico, di un foglio informativo riservato agli iscritti;
- promuovere in tutti i modi che riterrà opportuni l'attività di AGAV, anche mediante la realizzazione di attività commerciali o di imprese di servizi inerenti la organizzazione degli eventi di cui sopra o la fornitura di consulenze, nell'osservanza comunque delle disposizioni di legge vigenti;
- supervisionare che l'attività svolta dagli AGAV sia conforme ed in linea con quanto previsto da normative e leggi in riferimento all'attività di I.V.D.;
- verificare e risolvere, attraverso mediazioni extragiudiziali, contenziosi tra gli AGAV e tra di essi e la società mandante;

- Valutare e verificare modifiche sostanziali al metodo dell'attività, e/o ai prodotti/servizi distribuiti, nonché il piano marketing per i compensi provvigionali;
- Tutelare la figura professionale di ogni AGENTE AVATAR iscritto al comitato nei confronti di centri informativi, stampa, tv e web, operando legalmente nei confronti di informazioni che determinino nocimento di ogni tipo all'attività svolta dagli stessi;
- Certificare, anche attraverso collaborazioni e rapporti contrattuali con associazioni di tutela dei consumatori, la contrattualistica proposta dall'azienda mandante, verificando e controllando che la stessa sia in conformità con quanto previsto dalle vigenti leggi in merito all'attività svolta, con lo scopo di tutelare gli operatori ed i consumatori.

IL COMITATO è apartitico e non ha fini di lucro. Esso potrà anche essere iscritto ad albi e registri qualora ciò sia deliberato dagli Organi statuari.

### **Art. 3 - DURATA**

La durata del comitato è a tempo indeterminato.

### **Art. 4 - SOCI**

I soci del comitato si distinguono in a) soci Fondatori e/o Promotori; b) soci Onorari; c) soci Ordinari; d) soci Sostenitori. Possono essere soci ordinari del comitato le persone fisiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano in qualità di Agenti AVATAR.

Sono soci Fondatori quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo nonché il presente statuto; sono soci promotori quelli che pur non sottoscrivendo il presente statuto e l'atto costitutivo sono indicati come tali dal Presidente del Comitato anteriormente alla prima convocazione del Consiglio Direttivo del Comitato. Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte del comitato da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti personali.

Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato del comitato corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

Le persone giuridiche fanno parte del comitato tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio del comitato a titolo individuale.

### **Art. 5 - AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno del comitato. In ogni caso il mancato rigetto della domanda decorsi giorni 10 dall'assunzione al suo protocollo interno costituirà assenso tacito all'ammissione del socio.

La richiesta scritta dovrà comunque fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per grave inadempimento costituito dal mancato versamento della quota annuale prevista.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il suo comportamento produca grave danno materiale o morale al comitato. Le modalità del procedimento di esclusione saranno deliberate dall'assemblea dei soci fondatori e/o promotori garantendo il rispetto dei diritti del socio come previsti dalla legge e dalla Costituzione Italiana.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento, anche senza giustificazione motivata, con preavviso di mesi uno.

La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno diritto: 1) a partecipare a tutte le attività sociali; 2) a ricevere eventuali pubblicazioni edite dall'Associazione; 3) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali, con le limitazioni di cui in avanti; alla tutela dei propri diritti secondo quanto previsto dalla legge e della Costituzione.

#### **Art. 7 - PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI**

Il comitato trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate dagli associati;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dal comitato.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

#### **Art. 8 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi del comitato:

- a. l'Assemblea dei Soci **Fondatori e/o promotori**; b. l'assemblea dei soci ordinari, onorari e sostenitori;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. il Presidente del Consiglio Direttivo; l'eventuale vice-presidente.

#### **Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI**

L'assemblea si riunisce in sedute ordinaria e straordinaria.

È di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- b. la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;
- c. la nomina di fiduciari, collaboratori e consulenti;
- d. l'approvazione dei regolamenti interni.

È di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto del comitato;
- b. lo scioglimento del comitato, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea è convocata, almeno 10 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, dal Consiglio Direttivo mediante avviso da pubblicare sul sito internet del Comitato, [www.caaai.it](http://www.caaai.it), o a mezzo lettera di posta elettronica da inviare agli associati, o attraverso qualsiasi altra forma, diretta o indiretta, per diffondere fra i soci fondatori l'avviso di convocazione dell'assemblea.

#### **Art. 10 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: - in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci regolarmente iscritti al libro soci; - in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

#### **Art. 11 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere anche più deleghe.

#### **Art. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI, ONORARI E SOSTENITORI**

Spettano a tale organo tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale non riservati all'assemblea dei soci fondatori e/o promotori.

#### **ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea **dei soli soci Fondatori/Promotori**;

**Il Presidente può essere scelto, dal Consiglio Direttivo, anche fra i non soci. Il Consiglio Direttivo dovrà essere scelto fra i soci Fondatori/Promotori.** Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice presidente, che potrà anche fungere da segretario-tesoriere. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e potrà anche essere da esso Presidente delegato per la gestione di singoli affari e per la gestione di rapporti con Aziende di credito, Istituzioni anche Finanziarie ed Enti .

Il Vice- presidente e segretario-tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti, cura l'apertura e la gestione di conti correnti bancari e postali, alla tenuta dei libri sociali ed il loro aggiornamento, e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Se uno o più consiglieri si dimettono anzitempo, prima della naturale scadenza del mandato, o vengono a mancare, le posizioni restano vacanti sino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, salvo che il numero dei consiglieri in carica non sia inferiore a 5 (cinque).

#### **Art. 14 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo riterrà opportuno o dietro richiesta motivata di almeno 2 consiglieri. La convocazione è fatta dando avviso, anche telefonico, ai membri del consiglio direttivo almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 giorni prima. Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario-Vice Presidente.

#### **Art. 14 - ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a. la gestione del comitato;
- b. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini del comitato;
- c. deliberare sull'ammissione dei soci;
- d. convocare l'assemblea;
- e. determinare il valore della quota associativa;
- f. predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;

- g. nominare eventuali comitati tecnico scientifici, consulenti e/o liberi professionisti, per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- h. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per il comitato.

#### **Art. 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Presidente del comitato eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente il comitato nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 16 - ESERCIZIO SOCIALE E CONTO CONSUNTIVO**

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve, quote associative o capitale durante la vita del comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 17 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che il comitato deve tenere sono:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro dei verbali e delle deliberazione dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c. il libro giornale della contabilità sociale.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

#### **Art. 18 - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento**

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento del comitato e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci fondatori e promotori in seduta straordinaria. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 19 - RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 20

### **CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

Tutti gli iscritti ed i componenti a qualsiasi titolo del Comitato si impegnano a non divulgare a terzi, se non previa autorizzazione scritta del Presidente o di altro Organo a ciò delegato, ogni informazione, fatto o notizia di cui verranno a conoscenza in dipendenza della loro attività e che possa nuocere al prestigio ed alla immagine del Comitato. In caso di inosservanza di detto impegno da parte degli iscritti, gli Organi del Comitato od ogni singolo componente del Comitato potranno deferire la cognizione della fattispecie e della controversia ad un Collegio dei probiviri, che si riunirà entro e non oltre giorni 15 dal mandato ricevuto e che dovrà pronunciarsi inappellabilmente entro il 15<sup>o</sup> giorno successivo all' avvio della procedura.

### **Art. 21 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei probiviri è nominato dall' assemblea dei soci fondatori ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. All' inizio dell'attività del Collegio i suoi componenti dovranno nominare il Presidente e dichiarare di poter accettare l' incarico e dovranno dichiarare altresì di non astenersi. Le loro deliberazioni saranno inappellabili salvo le garanzie di legge.

Letto, confermato e sottoscritto in Cava de' Tirreni oggi 3 novembre 2010